

Attività connesse, società e fallimento

1. L'individuazione dei confini dell'agrarietà traccia il volto dell'imprenditore agricolo, realizzando l'*actio finium regundorum* tra fallibilità e sottrazione alle procedure concorsuali.

L'evoluzione del significato e dei contenuti della nozione di imprenditore agricolo codificata nel 1942, quando si discuteva se rientrasse nell'allora vigente art. 2135 solo la coltivazione dei vegetali sul terreno e se il legame di complementarità tra fondo e bestiame potesse o meno consentire un ampliamento delle attività di allevamento a specie diverse da equini, bovini, caprini e ovini, è avvenuta sulla scia dei mutamenti della realtà economica, dell'interpretazione dottrinale, degli interventi della legislazione speciale, fino alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 228/2001. Non potendo dar conto in questa sede della vastissima produzione esegetica sull'originario art. 2135 c.c. e sulla sua intervenuta nuova formulazione¹, è possibile qui solo ricordare che, positivizzando il criterio agro-biologico, il legislatore riformista affida al novellato art. 2135 c.c. le conclusioni raggiunte dalla dottrina in sede di interpretazione evolutiva e sistematica dell'originario articolo², identificando l'agrarietà non sulla base del rapporto di collegamento dell'attività di coltivazione e di allevamento con il fondo, ma con la cura del ciclo biologico di qualunque specie di animali e vegetali ed indipendentemente dalla tecnica utilizzata, non rilevando, ai fini della qualificazione giuridica, l'*ubi* dell'allevamento o della coltivazione ma il *quomodo*.

Sul versante della connessione, il passaggio dal vecchio al nuovo art. 2135 c.c. ha segnato l'ampliamento del novero delle attività menzionate dal legislatore come connesse, che si è accompagnato all'abbandono del requisito della normalità³, proprio dell'originario art. 2135 c.c., per legare la connessione, in costanza del doppio requisito della unisoggettività e della uniaziendalità, al requisito della prevalenza. La connessione rimanda alla relazione tra attività diverse: le une, agricole, principali; le altre, di per sé commerciali, collaterali ed accessorie. Coniugate, queste ultime, dal rapporto di collegamento funzionale con e di interferenza nel processo tecnico-economico delle prime, dove le attività accessorie sono finalizzate al completamento ed all'integrazione dell'utilità economica derivante dal ciclo produttivo principale, tendendo al medesimo fine perseguito dall'imprenditore che svolge l'attività principale⁴.

1 Si rinvia a GERMANÒ - ROOK BASILE, *L'impresa agricola - Le attività*, in COSTATO - GERMANÒ - ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Milano, 2011, I, 775 ss.

2 Per tutti, ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 2001.

3 Sul cui significato *sub* vecchio art. 2135 c.c. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988.

Sia che il calcolo della prevalenza debba essere intesa con riferimento ai beni individuati ogni due anni dal Ministro dell'economia e delle finanze *ex art. 32, comma 2, lett. c) d.p.r. n. 917/1986*, piuttosto che ai ricavi delle vendite, *ex art 4, comma 8, d.lgs. 228/2001*, o piuttosto con riferimento alla quantità o al valore superiore al 50 per cento della quantità o del valore totale dei prodotti trasformati e venduti, *ex art. 2513, comma 3, c.c.*, oppure alle quantità di prodotti omogenei propri e altrui, *ex d.m. Ministero dell'economia e delle finanze 19 marzo 2004*, o, ancora, e con specifico riguardo all'imprenditore ittico, alle attrezzature normalmente impiegate nell'attività, *ex art. 7, d.lgs. n. 154/2004*⁵, perché sussista connessione, e, dunque, agrarietà delle attività accessorie, occorre l'esistenza del vincolo di complementarità funzionale tra le attività, volte entrambe a realizzare utilità dell'impresa agricola. Complementarità esclusa quando l'attività dell'imprenditore «oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa»⁶.

Non inficia l'agrarietà l'alterità tra imprenditore che esercita una o più delle attività principali e il soggetto collettivo che svolge le attività connesse, mantenendosi il requisito della unisoggettività in ragione della composizione della società da parte dei medesimi imprenditori agricoli⁷.

È noto, infatti, al riguardo, che l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, qualifica agricole le società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio delle attività *ex art. 2135 c.c.* L'oggetto sociale è, dunque, l'elemento di qualificazione della società, e ciò avendo riguardo sia allo svolgimento delle attività principali che delle attività connesse. Infatti, con l'imposizione normativa all'oggetto sociale del predicato dell'esclusività, la norma vincola l'agrarietà della società all'«esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135». Ciò significa che nel contratto di società le parti possono assumere ad oggetto sociale una o più delle attività principali, una o più delle attività principali con eventuali attività connesse, ma anche le sole attività connesse.

4 Non è possibile dare conto in questa sede della ampia dottrina e giurisprudenza sul punto. Si rinvia, per tutti, a GERMANÒ - ROOK BASILE, *L'impresa agricola - Le attività*, cit., 775 ss., ove completi riferimenti bibliografici.

5 In argomento si rinvia ancora a GERMANÒ - ROOK BASILE, *op. ult. cit.*, 780 ss.

6 Così Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1997, n. 265, in *Dir. giur. agr.*, 1997, 249.

7 In giurisprudenza, vigente il vecchio art. 2135 c.c., a titolo esemplificativo, Cass. 18 agosto 1999, n. 8697, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, con nota di SGARBANTI. In precedenza, Cass. 17 dicembre 1982, n. 6992, in *Foro it. Rep.*, 1982, voce *Agricoltura*, n. 92. In dottrina, GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2011, 515 ss.

In particolare, l'art. 1, comma 1094, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, considera imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. La società riceve la qualifica di società agricola dalla natura dell'oggetto, l'attività connessa, e dalla sussistenza del requisito dell'unisoggettività, dovendo essere, infatti, composta da imprenditori agricoli individuali, ponendosi la società come organo comune ai singoli associati. Invero, il bipolarismo su cui si fondano gli schemi organizzativi a base personale vede la reciproca contaminazione tra logica individuale e logica collettiva, rappresentate, l'una, dall'organizzazione societaria quale esclusivo prodotto dell'attività personale dei soci, l'altra dall'organizzazione quale soggetto economico ed indipendente rispetto alle persone dei singoli soci. L'assetto societario è strutturato sulla bivalenza della compagine associativa, assumibile ora nell'unitarietà del gruppo, ora nella individualità dei singoli partecipi. Tale struttura mostra il volto della «trasparenza» dell'assetto societario⁸, nel quale l'esistenza di una struttura autonoma dai singoli non elide la rilevanza delle persone di soci. Se l'unità della società-persona si afferma nel momento della imputazione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'organizzazione, *ex art. 2266 c.c.*, il momento della rilevanza dei soci *uti singuli* si colloca nell'emersione della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società-persona. La società a base personale, dunque, non oscura gli individui che la compongono. Il socio-imprenditore si pone in rapporto osmotico con l'organizzazione, alla quale trasmette la propria qualifica giuridica in forza della non alterità tra società e compagine dei partecipi. La duplice circostanza che i soci siano imprenditori agricoli e che l'oggetto sia la trasformazione dei beni prodotti dai medesimi soci e conferiti da questi

8 La trasparenza della s.r.l., assimilata, per il rilievo personalistico, alle società di persone, oltre che alle tradizionali cooperative, è il portato della riforma societaria. Dalla riforma del diritto societario ad opera del d.lgs. n. 6/2003 emerge una s.r.l. intermedia tra società di persone e società di capitali, configurandosi come una società di persone a responsabilità limitata. Nella relazione al decreto si sottolinea, invero, che «la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni (...) e si caratterizza invece come una *società personale* la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richiesta per la società per azioni». Sul punto si rinvia, a titolo meramente esemplificativo, a RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in BENAZZO - PATRIARCA - PRESTI, *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, 49; NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in SANTORO (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 5; PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, *ivi*, 114 ss.; CAGNASSO, *La società responsabilità limitata*, Padova, 2007. Trasparenza che, dunque, nel caso di s.r.l. che svolge attività agricola, non determina il venire meno del presupposto dell'unisoggettività. Infatti, la duplice circostanza che i soci siano imprenditori agricoli e che l'oggetto sia la trasformazione dei beni prodotti dai medesimi soci e conferiti da questi nella società rende la struttura collettiva non soggetto «altro» rispetto ai soci ma momento di prosecuzione dello svolgimento delle imprenditorialità individuali, ponendosi la società come organo comune ai singoli associati.

nella società rende la struttura collettiva non soggetto «altro» rispetto ai soci ma momento di prosecuzione dello svolgimento delle imprenditorialità individuali⁹.

2. Ciò premesso, il caso di specie verte sulla individuazione dei confini dell'agrarietà di una società di persone avente ad oggetto lo svolgimento di attività connesse, in funzione della delimitazione del recinto della fallibilità.

In particolare, nell'operazione di qualificazione di una società semplice costituita per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, a fronte della posizione dell'Agenzia delle Entrate volta a chiedere la qualificazione della società come commerciale, dunque come soggetto fallibile, invocando le norme fiscali, la Corte, nella sentenza in esame, respinge il ricorso.

In parte motiva ripercorre la Corte, aderendovi, le tappe della giurisprudenza che, a partire dagli anni '70, ha riconosciuto l'agrarietà delle attività di trasformazione e immissione sul mercato dei prodotti della coltivazione e dell'allevamento in presenza di uno stretto collegamento tra l'attività principale e quella connessa, e ciò quando tali attività sono svolte non solo dal medesimo imprenditore agricolo, ma anche da organismi unitari ai quali l'imprenditore aderisce ed ai quali conferisce, insieme ad altri imprenditori agricoli, il prodotto delle attività principali. Precisando che, ai fini della soggezione al fallimento, la qualificazione di una attività di impresa come agricola o commerciale va operata alla luce delle norme del codice civile e della legge fallimentare, la Corte riconosce nel caso di specie l'agrarietà della società semplice, con conseguente esclusione dalle procedure concorsuali, trattandosi di società composta da soci imprenditori agricoli avente ad oggetto lo svolgimento di attività agricole per connessione.

La riconosciuta agrarietà della società semplice composta da imprenditori agricoli, avente ad oggetto la trasformazione e l'immissione in commercio dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli soci, con la conseguente sottrazione alle procedure concorsuali, da un lato, offre l'occasione per evidenziare, insieme alla Corte, come la qualificazione giuridica di una fattispecie debba avvenire in applicazione delle norme civilistiche e non anche di norme di settore, siano esse fiscali o contributive. Sono norme, infatti, queste che, se pure predispongono parametri per valutare i confini dell'agrarietà, si collocano in un recinto di specialità perché dirette a fini peculiari e non anche a fini generali, in vista dei quali, invece, il codice civile contiene la sistematizzazione della qualificazione delle attività nella dicotomia imprenditore agricolo-imprenditore commerciale, entrambi definiti sulla base delle attività svolte

D'altro lato, la pronuncia, ed allontanandosi dalla specificità del caso, offre qui lo spunto per tornare sulla persistente validità dell'esonero dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali, anche alla luce della sopra ricordata riformulazione dell'art. 2135 c.c.

3. L'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali, secondo Mossa¹⁰ «privilegio mostruoso e incomprensibile», era, nell'anno della codificazione e della

9 Sulle società agricole mi sia consentito di rinviare a CARMIGNANI, *Le società agricole*, in COSTATO - GERMANÒ - ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario*, cit., 231 ss.

10 MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Padova, 1957, 226.

emanazione della legge fallimentare, giustificato da una pluralità di ragioni, tra le quali la circostanza che l'insolvenza dell'imprenditore agricolo non era in grado di arrecare all'economia lo stesso turbamento provocato dal dissesto dell'imprenditore commerciale, il fatto che l'incidenza del credito nell'esercizio dell'agricoltura non era tale da pregiudicare i creditori nella stessa misura in cui questi erano pregiudicati nei rapporti con l'impresa commerciale, il motivo che all'impresa agricola non era riconosciuta rilevanza pubblicistica¹¹.

Gli ormai oltre settanta anni del codice e della legge fallimentare vedono indubbiamente una realtà diversa: il legislatore del 2001 (d.lgs. n. 228/2001) ha, come già ricordato, esteso i confini della coltivazione e dell'allevamento a tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, operando una scissione tra cura del ciclo biologico e svolgimento della coltivazione e dell'allevamento sul fondo; ha svalutato l'elemento fondiario, non più elemento indefettibile dell'agricoltura, perché, ancorché non utilizzato, potrebbe essere comunque "utilizzabile"; ha abbandonato nella connessione il vincolo della normalità, per estenderla, da un lato, alla trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di ogni tipo di prodotto derivante dalla modifica della forma o della consistenza del frutto, vegetale o animale, purché compiuto dall'imprenditore agricolo, e, dall'altro, alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti propri e di prodotti altrui, fatto salvo il requisito della prevalenza; ha trasformato il volto tradizionale dell'attività primaria, palesando che le imprese agricole possono avere ingenti giri di affari, tali da arrecare, in caso di dissesto, un turbamento al mercato pari a quello delle imprese commerciali, dove l'incidenza del credito nell'esercizio dell'agricoltura è in grado di arrecare ai creditori lo stesso pregiudizio che sarebbe arrecato loro nei rapporti con un'impresa commerciale.

Né è oggi possibile sostenere l'irrilevanza pubblica dell'impresa agricola, investita dall'ordinamento nazionale ed europeo delle funzioni di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, primi tra tutti il diritto alla salute, alla sicurezza alimentare ed all'ambiente salubre¹². Si pensi, in proposito, al riferimento, ad opera del novellato art. 2135 c.c., alle attività di valorizzazione del territorio, locuzione, questa, che rimanda ai recenti sviluppi della politica agricola comune e alle disposizioni nazionali volte a disciplinare, in un quadro di sviluppo economico territoriale, l'incidenza dell'attività primaria sull'ambiente¹³. O si pensi al reg. n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, istitutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare¹⁴, che, per garantire la sicurezza degli alimenti, prende in considerazione tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare assumendola come un processo unico, muovendo dalla produzione primaria per passare alla produzione di mangimi, fino ad arrivare alla vendita al consumatore. Il legislatore

11 RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola e i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, 170 ss.

12 Sulla funzione non solo produttiva ma anche conservativa svolta dall'impresa agricola, ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, 25 ss. Sul punto mi sia consentito di rinviare anche a CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

comunitario si rivolge ai produttori di alimenti indicando i principi generali della legislazione alimentare¹⁵, segnalando gli obiettivi che si intendono raggiungere, ovvero un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.

Non è possibile in questa sede neppure accennare alla rilevanza pubblicistica dell'attività agricola. Ciò che preme qui evidenziare è che, pur nel mutato contesto all'interno del quale l'impresa agricola si muove, avendo riguardo alla rilevanza del settore economico, all'entità dei giri di affari, al pregiudizio arrecabile ai creditori ed all'economia dall'eventuale dissesto, alla marcata rilevanza pubblicistica dell'impresa, l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali non pare aver perso giustificazione alcuna¹⁶.

La diversità economica dell'impresa agricola rispetto all'impresa commerciale è la diversità che sottende al diverso statuto.

Non è inutile, in proposito, ricordare, che quando il legislatore del 1942, dopo aver ricondotto le attività agricole e commerciali nell'unitaria categoria dell'impresa, ha poi nella formulazione degli artt. 2135 e 2195 c.c. tracciato la demarcazione tra agricoltura

13 Sul punto, a titolo esemplificativo, ADORNATO, *Evoluzione dell'intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura*, Milano, 1999; ID., *La contrattazione programmata in agricoltura*, in AA.VV., *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di E. Romagnoli*, Milano, 2000; BRUNO, *Strumenti contrattuali di governo dell'agricoltura: il caso francese*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2000, 720; ID., *Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente*, *ivi*, 2001, 588; ID., *Regole convenzionali fra globale e locale: i contratti territoriali*, in ADORNATO (a cura di), *Attività agricole e legislazione di «orientamento»*, Milano, 2002, 253 ss.; SGARBANTI, *sub artt. 14 e 15*, in *Nuove letti civ. comm.*, 2001, 828 ss.; BENOZZO - BRUNO, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, Milano, 2003, 195 ss.; GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2006, 357, ult. ed. 2010; ADORNATO - LATTANZI - TRAPÈ, *Le misure agroambientali*, in COSTATO - GERMANÒ - ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, cit. II, 567 ss.

14 Su cui COSTATO, *Il Regolamento 178/2002 e la protezione dei consumatori di alimenti*, in *Nuovo dir. agr.*, 2002, 64; AA.VV., *Commento al Reg. n. 178/2002*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003; ID., *Principi e requisiti della legislazione alimentare*, in COSTATO - GERMANÒ - ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, cit., III, 19 ss. Sotto il profilo della *governance* della sicurezza alimentare, ADORNATO, *Sicurezza alimentare e Autorità indipendenti*, in *Agr., Ist., Merc.*, 2004, 227.

15 Per l'esistenza di un diritto alimentare, COSTATO, *Per un diritto alimentare*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003, 333 ss., il quale rileva che gli artt. da 5 a 10, relativi agli obiettivi generali della legislazione alimentare, ai caratteri fondamentali dell'analisi del rischio e al principio di precauzione costituiscono il fondamento di un costruendo diritto alimentare europeo; ID., *Dalla PAC al diritto alimentare europeo*, in *Agr., Ist., Merc.*, 2005; ID., *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare. Un percorso ricostruttivo*, *ivi*, 2004, 119; ID., *Il primo convegno europeo di diritto alimentare e l'emergere progressivo di una vasta ed articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia di cibi*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2006, 5.

16 Cfr. GERMANÒ, *L'imprenditore agricolo e il fallimento*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2011, 722.

e industria ai fini dell'applicazione di diverse discipline¹⁷, è stato a ciò spinto dall'opportunità, se non dalla necessità, di far corrispondere le forme giuridiche alla sostanza economica dei fenomeni regolati dal diritto, assumendo quale punto di partenza i concetti economici per costruire su di essi i concetti giuridici¹⁸. La realtà economica ha consegnato al codificatore una figura di imprenditore agricolo fortemente differenziata rispetto a quella dell'imprenditore commerciale, non solo per ciò che attiene ai profili rappresentati dal carattere della terra come bene finito, dalla lunghezza delle operazioni di riconversione delle strutture produttive, dalla polverizzazione dell'offerta, dalla immissione del prodotto sul mercato non in ragione della domanda ma a date fisse corrispondenti ad un ciclo produttivo, dalla deperibilità dei beni agricoli, non sopprimibile e solo arginabile a fronte però di aumenti dei costi di conservazione, ma anche per ciò che attiene al rapporto tra domanda e offerta¹⁹.

Al riguardo, non priva di rilievo è la circostanza che il prodotto agricolo è diretto per lo più a soddisfare bisogni primari quali sono quelli dell'alimentazione, ovvero bisogni essenziali nei cui confronti la legge dell'utilità decrescente trova pieno spazio operativo. Infatti, se i bisogni soddisfatti dall'agricoltura sono essenziali e, come tali, caratterizzati dalla non inducibilità sul piano quantitativo, non è possibile allontanare notevolmente dalla prima l'ultima dose del bene (c.d. marginale)²⁰. Applicata al meccanismo della domanda e dell'offerta, la legge dell'utilità decrescente si traduce, da un lato, nella collocazione dell'elasticità della domanda dei beni agricoli rispetto al prezzo su valori prossimi allo zero, con la conseguenza che l'eccedenza di produzione provoca il deprezzamento del prodotto ad un livello inferiore a quello che si sarebbe determinato se l'offerta fosse stata adeguata alla domanda e, dall'altro, nella anelasticità della domanda rispetto al reddito, posto che al crescere del reddito la domanda di beni agricoli cresce meno della domanda di beni non agricoli²¹. Così, mentre per ciò che

17 In particolare, sullo statuto dell'imprenditore agricolo si rinvia per tutti a. ROMAGNOLI, voce *Impresa agricola*, in *Dig. Disc. priv. Sez. comm.*, VII, Torino, 1992, 125; ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988, 32 ss.; GERMANÒ, *Manuale*, cit.

18 Sul c.d. metodo dell'economia, SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 377; OPPO, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 591.

19 Si rinvia a ROOK BASILE, *Aspetti peculiari della disciplina del mercato dei prodotti agricoli*, in *Fonti ed oggetto del diritto agrario*, Firenze, 1982, 115. Cfr. GALLONI, *Tipologia dell'impresa agricola*, in GALASSO (a cura di), *L'impresa agricola tra mercato e programmazione*, Bari, 1978, 140.

20 Su cui PAPI, *Principi di economia*, I, Padova, 1966, 42.

21 Sulle leggi di King e di Engel, ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, cit. 26 ss.

attiene al mercato dei prodotti industriali la moda, la pubblicità, il benessere economico possono indurre ad aumentare il consumo di tali beni, e ciò avverrà tanto più facilmente ove il prezzo diminuisca, per ciò che attiene al mercato dei prodotti agricoli la non inducibilità del bisogno che l'impresa agricola soddisfa determina una rigidità della domanda, tendenzialmente sempre uguale a se stessa e scarsamente sensibile alle variazioni di prezzo e di reddito.

Simili caratteri, non rinvenibili nel caso della produzione industriale, trovano fattore di moltiplicazione nell'operare dell'imprenditore agricolo con materia vivente, ovvero nella soggezione al rischio biologico. L'impresa agricola sopporta un rischio biologico latente e non eliminabile in ogni forma di allevamento di animali o di vegetali, in qualunque modo essa avvenga, sia svolto utilizzando il fondo che svolto senza l'utilizzo del supporto materiale «terra», rischio che, sommandosi ai rischi di mercato propri di tutte le imprese, ne esalta, in negativo, i possibili effetti.

Di fronte, dunque, all'esistenza di peculiarità economiche dell'agricoltura rispetto all'industria, l'esonero dell'imprenditore agricolo dal fallimento trova tuttora una sua giustificazione come peculiarità giuridica volta a demarcare fattispecie diverse, pur riconducibili entrambe alla unitaria categoria dell'impresa. E tuttavia, è obbligatorio chiedersi non tanto se permanga, come permane, la differenza tra settore primario e settore industriale, quanto se tale persistente diversità di trattamento in caso di insolvenza costituisca davvero ancora un privilegio riservato dal legislatore all'imprenditore *ex art. 2135 c.c.*, privilegio passato indenne dai molteplici interventi che pure hanno modificato il volto negli anni delle procedure concorsuali.

4. Il pensiero corre, invero, a quel «diritto di fallire» invocato da Satta²², dove la richiesta del proprio fallimento da parte dell'imprenditore insolvente rappresenta, dinanzi all'azione del creditore, l'espressione di un'eccezione del debitore, che fa valere il suo diritto all'esecuzione collettiva, in contrasto con l'esecuzione individuale. Mentre nell'esecuzione forzata la legge processuale opera con l'ottica esclusiva della liquidazione dei beni del debitore atomisticamente considerati in una prospettiva di tendenziale massimizzazione del ricavato, nelle procedure concorsuali tale prospettiva trova contemperamento con la rilevanza di interessi che all'impresa sono collegati, quali, ad esempio, quelli dei lavoratori nell'impresa o quelli pubblici in caso di servizio essenziale reso dall'imprenditore in una determinata area territoriale, che possono indurre verso la salvaguardia dell'integrità aziendale piuttosto che verso la sua disgregazione in vista del soddisfacimento dei creditori.

Non pare in dubbio che la sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento vale a consegnare l'insolvenza del soggetto economico alle aggressioni individuali dei creditori, senza che possano avere rilevanza alcuna le implicazioni di natura pubblicistica dell'attività primaria. In altre parole, la funzionalizzazione dell'attività primaria, soprattutto ad opera del legislatore comunitario, verso obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza alimentare, di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo in un'ottica non solo attuale ma anche intergenerazionale²³ non ha a tutt'oggi peso

22^o SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Roma, 1964.

23^o Mi sia consentito ancora CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente*, cit.

alcuno a fronte di una crisi del soggetto economico. Costui non può, infatti, in forza dell'art. 1, legge fall., invocare il diritto di fallire, accedendo, per quel tramite, alle procedure di matrice conservativa che l'ordinamento ha predisposto, ad esempio con il concordato preventivo, in vista di evitare la dissoluzione del complesso aziendale e, con esso, nel caso dell'imprenditore agricolo, la dissoluzione della funzione sociale e di servizio alla collettività che l'attività primaria svolge, oltre e al di là della produzione di beni alimentari. Se, cioè, nella disciplina della crisi dell'impresa, il legislatore ha inteso privilegiare l'imprenditore agricolo, rispetto all'imprenditore commerciale, sottraendolo al regime del concorso, vale a dire allo spossessamento dei beni ed alla procedura di liquidazione dell'attività, avrebbe dovuto poi, portare a compimento tale regime di favore sottraendo l'imprenditore agricolo in difficoltà alle altrettanto dissolutorie procedure esecutive individuali promosse, al di fuori di ogni concorso, dai singoli creditori. L'impresa è un valore che non deve essere disperso. E l'impresa agricola è portatrice di valori che esulano dalla rilevanza economica dell'attività per investire valori collettivi alla tutela ambientale e alla sicurezza alimentare. La conservazione del valore dell'impresa deve essere affidata, allora, non tanto alla sancita e mai rinnegata sottrazione alle procedure concorsuali, quanto, piuttosto, a misure dirette ad evitare che l'esposizione alle azioni esecutive individuali renda gli effetti dell'insolvenza civile foriera di pregiudizi per l'impresa pari a quelli derivanti dal fallimento.

In definitiva, se il "privilegio mostruoso e incomprensibile" riservato all'imprenditore agricolo dall'art. 1 della legge fallimentare può essere compreso e giustificato in un'ottica di *favor* verso un'attività economicamente diversa ed intrinsecamente più fragile rispetto a quella commerciale, tale *favor* dovrebbe anche indurre a ripensare i termini della tradizionale estraneità dell'impresa agricola alle procedure concorsuali, non sempre e non tutte strumento di pregiudizio per l'integrità dell'impresa, anzi, alcune, come il concordato preventivo, strumento di sottrazione all'aggressione individuale dei creditori, dunque di sottrazione alla liquidazione totale dei beni, in ultima analisi strumento di continuazione dell'impresa.

In questa prospettiva, l'art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto che, in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Diretti a governare, tramite atti negoziali, il concorrere delle diverse pretese creditorie sul patrimonio del debitore, sostituendosi all'attivazione di quelle procedure soddisfattive che fondano il soddisfacimento dei creditori sullo spossessamento e sull'assunzione di ogni potere di gestione, liquidazione e riparto da parte degli organi della procedura, gli accordi di ristrutturazione svolgono la funzione di riorganizzare dal lato attivo i rapporti obbligatori tra debitore e creditori secondo quanto le parti dispongono in via contrattuale²⁴. Ora, l'estensione degli accordi di ristrutturazione dei debiti agli imprenditori agricoli non pare sintomatico di un mutato approccio legislativo ai profili soggettivi delle procedure concorsuali nella direzione di aprire il fallimento all'imprenditore ex art. 2135 c.c. Al contrario, la previsione di applicabilità di tali accordi alla crisi dell'impresa agricola sembra confermare l'esenzione dell'imprenditore

24 Cfr. INZITARI, *Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli estranei e dei terzi*, in *Il dir. fallim.*, 2012, 24-25.

primario dalle procedure concorsuali. Invero, come rilevato da autorevole dottrina²⁵, pur se inseriti nel titolo dedicato al concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione non sembrano ascrivibili alle procedure concorsuali. L'assenza di un procedimento e di un provvedimento di apertura, la mancanza di organi della procedura, il mancato coinvolgimento di tutti i creditori, la mancata efficacia *erga omnes* degli accordi stipulati tra il debitore e i creditori che vi acconsentono, l'assenza di un concorso dei creditori, la conservazione da parte dell'imprenditore di tutti i poteri di gestione e direzione dell'impresa, rendono gli accordi di ristrutturazione espressione della autonomia negoziale dei contraenti, che vincola gli aderenti all'accordo secondo l'art. 1372 c.c., con il limite della meritevolezza *ex art.* 1322 c.c..

Se così è, l'obiettivo di non disperdere il valore dell'impresa agricola è perseguito dal legislatore aprendo le porte per l'imprenditore *ex art.* 2135 c.c. a procedure soddisfattive dei creditori non tipicamente concorsuali, volte a consentire la composizione della crisi al di fuori della gestione eterodiretta del concorso dei creditori effettuata dagli organi delle procedure. A fronte di una configurazione degli accordi di ristrutturazione affidata interamente dal legislatore all'autonomia negoziale delle parti, l'estensione di tali accordi all'imprenditore agricolo non sembra, però, rappresentare in alcun modo, l'avanguardia della equiparazione di commercialità ed agrarietà ai fini delle procedure concorsuali. Per questa via, il legislatore sembra, piuttosto, ancora una volta evidenziare la perdurante specificità dell'impresa agricola rispetto all'impresa commerciale. Tale specificità, che si declina in termini di caratteristiche intrinseche e di mercato nonché di rilevanza pubblica dell'attività primaria, non consente un appiattimento dell'una sull'altra nel momento della crisi dell'impresa, il cui valore viene salvaguardato tramite la estensione di accordi negoziali, e non eterodiretti, finalizzati alla composizione della crisi e, con essa, alla conservazione dell'attività.

Sonia Carmignani

25 INZITARI, *op. ult. cit.*, 14 ss.; FABIANI, *L'ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Fallimento*, 2010, 902. In senso contrario, per l'inserimento degli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pur non qualificabili come veri e propri concordati, TERRANOVA, *I nuovi accordi di ristrutturazione: il problema della sottocapitalizzazione dell'impresa*, in *Il dir. fallim.*, 2012, 42 ss.